

STATUTO

Art.1 - Costituzione.

E' costituita per i fini di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 ed a memoria di Maria Narbone nata a Ragusa il 14 agosto 1963 e deceduta a Bergamo il 10 gennaio 2006, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MARIELLA NARBONE ONLUS".

L'associazione ha sede a Ragusa nella Via Antonio Segni n°19.

Art.2 - Scopi.

E' scopo specifico dell'Associazione l'attuazione e la cura di iniziative di significativo interesse sociale, culturale, morale, solidaristico rivolte a singole persone, a gruppi o comunità, al fine di perpetuare la memoria, l'altruismo, la nobiltà d'animo, il bene ed il rispetto per il prossimo, l'insegnamento semplice ma intenso nell'affrontare la malattia, dispensando, pur tra tante terribili paure, baci e sorrisi a tutti, manifestati in vita da Maria Narbone (per tutti "Mariella").

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dall'Associazione oppure in affidamento o collegamento con Enti e altre Istituzioni pubbliche e private, con altre associazioni o fondazioni, tramite opere, strumenti, strutture, istituzioni anche stabili, aiuti in denaro con investimento del patrimonio e di ogni altra risorsa disponibile. In particolare l'Associazione si propone di operare in uno o più dei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. tutela dei diritti civili.

Tenuto conto dell'esperienza vissuta da Maria, l'Associazione si propone di adoperarsi in particolar modo, anche se non esclusivamente, nel campo della ricerca medica e del miglioramento delle tecniche e delle conoscenze mediche e chirurgiche sulle patologie cardiache, soprattutto quelle d'origine genetica; dei trapianti d'organo e delle connesse terapie antirigetto; per il miglioramento delle conoscenze e delle tecniche utilizzate presso le unità di Terapia Intensiva, con particolare riferimento alla minimizzazione dei rischi settici; per un maggiore sviluppo ed una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'aspetto etico in medicina ed in chirurgia, intendendo per aspetto etico l'atteggiamento di assoluto rispetto per la figura dell'ammalato, per le sue speranze e le sue paure, per i suoi sentimenti ed i suoi affetti, da conseguire evitando terapie o interventi chirurgici inopportuni o semplici esperimenti, ove sia possibile raggiungere risultati più sicuri con altre tipologie d'azione, evitando accanimenti terapeutici inutili e rispettando la sensibilità dell'ammalato e dei familiari nei momenti più delicati, assicurando loro il corretto e dovuto supporto psicologico e la giusta dose di sorriso e di incoraggiamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a) amministrare e gestire i beni di cui dovesse essere proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;

- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- e) istituire premi e borse di studio;
- f) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- g) sostenere le attività cliniche, di studio e di ricerca sia direttamente, sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni o borse di studio;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti sia direttamente, sia attraverso altri enti, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi statutari, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, il tutto nel rispetto della Legge n°416/81 e delle altre disposizioni di Legge in materia;
- j) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

La cessione di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- 2) componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Il tutto nei limiti ed alle condizioni consentite dalla legislazione vigente e comunque con esclusione di qualsiasi attività non compatibile con la forma giuridica adottata.

Art.3 - Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 - Soci.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani ovunque residenti o stranieri residenti in Italia.

Possono associarsi anche enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari e comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I signori Arturo Frasca, Carmelina Mari e Giuseppa Schembari sono soci fondatori. Chiunque altro si iscriva all'Associazione acquisisce il qualifica di socio ordinario. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, in particolare essi hanno diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art.5 - Ammissione dei Soci.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota associativa è fissata, per il primo anno, in euro dieci (euro 10,00). Per gli anni successivi, la quota associativa sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative sono intrasferibili.

Art.6 - Carattere volontario dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art.7 - Decadenza dalla qualifica di socio.

Si decade dalla qualifica di socio per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi, per iscritto, in qualsiasi momento;
- b) per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo per accertati gravi motivi, per mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del regolamento;
- d) per inosservanza degli obblighi contributivi nei confronti dell'Associazione, da saldare entro il 31 marzo di ciascun anno;
- e) per decesso dell'associato.

Il Consiglio Direttivo si occuperà di tenere una lista aggiornata di tutti gli associati.

Art.8 - Risorse economiche.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti dei fondatori, per un importo complessivo di euro duemila (euro 2.000,00).
- b) beni mobili ed immobili che dovessero pervenire a qualsiasi titolo.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b. dai contributi ordinari degli associati, stabiliti annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e che devono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno;

- c. da eventuali versamenti successivi effettuati dai fondatori;
- d. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e. da versamenti volontari degli associati;
- f. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
- g. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- h. rimborsi derivanti da convenzioni;
- i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- j. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Il consiglio direttivo provvederà all'investimento ed all'utilizzo delle somme di denaro e dei beni che perverranno all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, per il perseguimento dei fini associativi.

Art.9 - Organi dell'Associazione.

L'Associazione si compone dei seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Comitato Scientifico.

Art.10 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti coloro che aderiscono all'Associazione e ne è l'organo sovrano. Essa è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente. In via straordinaria, la sua convocazione può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal dieci per cento dei soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite comunicato affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima ovvero tramite lettera spedita ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle assemblee occorre che sia presente, o rappresentata tramite delega, la metà più uno degli associati, se essa è radunata in prima convocazione. Se l'assemblea è radunata in seconda convocazione, la validità è garantita per qualsiasi numero di partecipanti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti all'assemblea (con regolare diritto di voto), ad eccezione dello scioglimento e delle modifiche del presente statuto per le quali valgono le maggioranze previste dagli articoli 16 e 17 dello statuto.

Ogni aderente all'Associazione, in regola con i versamenti contributivi, ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona scelta tra gli intervenuti; il Presidente dell'assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere

l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione; in caso di sua mancanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

L'assemblea delibera in merito:

- a) alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) alle linee guida delle attività svolte dall'Associazione ed ai regolamenti che la disciplinano;
- c) alle modifiche dello statuto.

Art.11 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri in numero dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale e che restano in carica tre anni. La loro nomina è rinnovabile. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario - che svolge anche le mansioni di Tesoriere - ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, tramite affissione in Sede, lettera spedita o consegnata a mano almeno quindici giorni prima, della convocazione e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare, ove lo ritenesse necessario, il presidente ed i componenti di un Comitato Scientifico che rimangono in carica per il tempo necessario al raggiungimento della singola finalità per la quale sono stati nominati, ovvero per un tempo continuativo che non può, comunque, eccedere i due anni.

I componenti il Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salva diversa determinazione dell'assemblea, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Art.12 – Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, in permanenza irrinunciabile degli scopi dell'Associazione e delle finalità che sono state alla base della sua costituzione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario nell'interesse dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Art.13 – Comitato Scientifico.

L'insediamento di un Comitato Scientifico può essere disposto dal Consiglio Direttivo, qualora fosse ritenuto necessario per il perseguimento delle finalità statutarie. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, che restano in carica per il tempo necessario al raggiungimento della singola finalità per la quale sono stati nominati, ovvero per un tempo continuativo che non può, comunque, eccedere i due anni.

Il Comitato Scientifico può predisporre progetti ed iniziative rispondenti agli scopi dell'Associazione, svolge la propria attività consultiva fornendo un parere non vincolante sui progetti e avendo anche la facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture ospedaliere e con enti, di qualsiasi natura e genere, della sanità.

Il presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio Direttivo.

Eventuali compensi o rimborsi per i membri del Comitato Scientifico saranno deliberati dal Consiglio Direttivo, in funzione delle singole circostanze o necessità.

Art.14 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Art.15 - Divieti.

All'Associazione è fatto espresso divieto:

- a) di svolgere attività al di fuori di quelle statutariamente previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- b) di procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 - Revisione dello Statuto.

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi (2/3) degli associati.

Art.17 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dai regolamenti regolarmente approvati dall'assemblea dei soci.